

Deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 2022, n. 21-5833

D.P.R. 383/1994. Parere unico regionale, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 14/2014, sul progetto definitivo denominato "Opere di risanamento acustico - 1 fase di attuazione del Piano redatto ai sensi del D.M. Ambiente 29/11/2000. Barriere antirumore localizzate nel Comune di Alessandria (AL) sulle linee ferroviarie TO-GE e AL-PC", presentato da R.F.I. S.p.A.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

il D.P.R. 383/1994 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale" disciplina i procedimenti di localizzazione delle opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti e sancisce che l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi è fatto dallo Stato di intesa con la Regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente (articolo 2);

con D.G.R. 9-5744 del 23 aprile 2007 si è provveduto ad attribuire la competenza regionale sulle infrastrutture ferroviarie di proprietà R.F.I. S.p.A. alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (ex Direzione Regionale Trasporti); all'interno della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica le competenze in materia di reti ed infrastrutture ferroviarie sono riconducibili alle attribuzioni del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture;

con D.G.R. n. 32-6514 del 14 ottobre 2013, sono state disciplinate le modalità di individuazione del rappresentante unico regionale e relativo iter per la formulazione del parere unico regionale;

Preso atto che:

in data 25/7/2022 con nota prot. n. RFI-NEMI.DIN.PSRC\A0011\P\2022\0000116 R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha esteso al Settore Regionale Investimenti Trasporti e Infrastrutture della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica la convocazione della medesima Società prot. n. RFI-DIN.PSRC\A0011\P\2022\0000609 del 10/5/2022 in cui, ai sensi dell'art. 53-bis della legge 108/2021 (come introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 152/2021 convertito nella legge 233/2021), ha convocato la Conferenza dei Servizi decisoria sul Progetto definitivo degli interventi di Risanamento acustico – 1^a fase di attuazione del piano redatto ai sensi del D.M. Ambiente 29/11/2000 - Barriere antirumore nel Comune di Alessandria (C.I. 006003056, 006003073, 006003075), in forma semplificata e in modalità asincrona (ex art. 14-bis della legge 241/1990 e s.m.i.) in qualità di Stazione appaltante – in luogo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili o dei Provveditori dal primo delegati, trasmettendo copia informatica degli elaborati progettuali e richiedendo agli Enti territorialmente competenti di rendere le proprie determinazioni ai fini dell'approvazione del progetto medesimo entro 90 giorni a partire dalla scadenza del termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali richieste di integrazioni e quindi entro il 7/11/2022;

la chiusura della procedura autorizzatoria, mediante determinazione motivata conclusiva, approva il progetto definitivo, perfeziona l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, che comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del T.U. degli espropri, e determina la dichiarazione di pubblica utilità della stessa ai sensi degli art. 12 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. come espressamente previsto dall'art. 53-bis, comma 1, della L. 108/2021 e s.m.i.;

gli interventi in progetto consistono nella realizzazione di barriere fonoassorbenti che si sviluppano, nel territorio del Comune di Alessandria (AL), lungo le linee ferroviarie Torino-Genova, sul lato

Nord binario dispari dal km 90+866,86 al km 91+761,15, e Alessandria-Piacenza, sul lato Nord binario pari dal km 0+440,60 al km 1+996,82 e sul lato Est binario dispari dal km 6+958,00 al km 8+475,22.

Dato atto che:

la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture con nota prot. n. 33557/A18 del 3/8/2022, ha trasmesso il link per accedere alla documentazione progettuale e, ai sensi della D.G.R. 32-6514 del 14.10.2013, ha richiesto alle strutture regionali dalla medesima individuate, contributo o atto di assenso comunque denominato, da rendersi entro il giorno 12/9/2022, precisando che la mancata comunicazione delle determinazioni di cui sopra entro il termine perentorio previsto, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dall'art. 14 bis, comma 3, della legge n. 241/1990 e s.m.i. equivalgono ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'UE richiedono l'adozione dei provvedimenti espressi (art. 14 bis comma 4, della legge n. 241/1990);

come da documentazione agli atti del medesimo Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture è pervenuto il seguente contributo:

Settore Geologico, prot. n. 37395/A1819C del 6/9/2022, in cui si raccomanda che la posa delle barriere, oltre a non danneggiare il tratto intubato del Rio Lovassina, non determini potenziali rischi di aggravamento dei fenomeni di inondazione dell'area urbanizzata della Frazione Spinetta Marengo e, considerata la presenza di un'area edificata a rischio geologico di tipo IIIB che attraversa la frazione lungo tutta via Genova, si richiede che in fase di progettazione esecutiva, nelle relazioni di progetto e nella cartografia, siano adeguatamente affrontate questa e tutte le ulteriori possibili interferenze, al fine di scongiurare la potenziale intercettazione accidentale delle sue pertinenze da parte delle fondazioni degli interventi in progetto; a tal proposito si rimanda alla documentazione prodotta e pubblicata sulla criticità idraulica del Rio Lovassina intubato nell'area urbana di Spinetta e, quale fonte di dati ed informazioni per l'analisi e le valutazioni sul dissesto idraulico, alle Banche Dati tematiche disponibili a scala regionale e alle cartografie tematiche della pianificazione a scala di bacino, compreso PAI e PGRA;

tenuto conto che le opere, rientranti nell'ambito del piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore redatto da R.F.I. S.p.A. ai sensi del D.M. Ambiente 29/11/2000 ("Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"), sono in grado di apportare un significativo miglioramento dell'inquinamento acustico generato dal traffico ferroviario, fermo restando che laddove dovessero verificarsi eventuali previsioni di modifica allo scenario di traffico ferroviario futuro sulle linee interessate, R.F.I. S.p.A. dovrà recepirle nel Piano Nazionale Pluriennale di Risanamento Acustico e dovrà pianificare e realizzare le opere di mitigazione acustica secondo le modalità, le tempistiche e le priorità stabilite dallo stesso piano, coerentemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, ovvero secondo quanto riportato all'art. 2 comma 2 del D.M. 29.11.2000 del Ministero dell'Ambiente;

quale esito istruttorio, ai sensi dell'articolo 36 della L.R. n. 14/2014, della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, risultano le condizioni per esprimere parere unico regionale favorevole volontà per l'Intesa in ordine alla realizzazione e alla localizzazione delle opere di cui al progetto definitivo, presentato da R.F.I. S.p.A., relativo alla realizzazione di barriere antirumore, nel territorio del comune di Alessandria (AL), sulle linee ferroviarie Torino-Genova e Alessandria-Piacenza.

Vista la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 14/2014;

Visto il D.P.R. n. 383/1994 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 23/2008;
Vista la D.G.R. n. 9-5744 del 23/4/2007;
Vista la D.G.R. n. 32-6514 del 14/10/2013.

Dato atto che il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

la Giunta, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di prendere atto dei favorevoli esiti istruttori di cui in premessa e, conseguentemente, di disporre di manifestare, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 14/2014 e per le finalità dell'articolo 3 del D.P.R. 383/1994, nel rispetto delle prescrizioni in premessa riportate, favorevole volontà per l'intesa in ordine alla realizzazione e alla localizzazione delle opere relative alla prima fase di attuazione del Piano di Risanamento acustico ex D.M. Ambiente 29.11.2000 inerenti la realizzazione di barriere fonoassorbenti localizzate in Comune di Alessandria (AL), sulle linee ferroviarie Torino-Genova e Alessandria-Piacenza, di competenza di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

- di demandare al Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture, della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, l'invio di copia della presente deliberazione a R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)